



Roma, 10/08/2021

Ufficio: DOR/PF/DC
Protocollo: 202100008010/A.G.
Oggetto: L. 106/2021 conversione in legge del D.L. 73/2021 – Decreto “Sostegni-bis”

Circolare n. 13150

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto “Sostegni bis”

Riferimenti: Legge 23 luglio 2021, n. 106 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”. (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio u.s. ([Clicca qui](#)), è stata pubblicata la legge di conversione del decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto sostegni bis – cfr [circolare federale n. 13040 dell'8 giugno 2021](#)).

Tra le modifiche apportate al D.L. 73/2021 in sede di conversione, si evidenziano di seguito quelle di maggiore interesse per la professione.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (Art. 29)

Il comma 1 dell'art. 29 prevede la possibilità da parte delle regioni, al fine di agevolare i processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, di riconoscere un incentivo in favore delle predette strutture. Lo stanziamento per le finalità di cui sopra è pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ad a 23 milioni per il 2022.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art. 31)

La disposizione di cui all'art. 31 precisa che le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci **nuovi**, inclusi i vaccini, hanno diritto ad un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

dicembre 2030. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata. Il credito d'imposta in parola non è cumulabile con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito è utilizzabile in compensazione. È fissato un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario.

Credito d'imposta per la ricerca biomedica (Art. 31 bis)

L'art. 31 bis stabilisce che al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto, in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei (art. 31 ter)

L'art. 31 ter prevede, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicata ai reagenti e apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.

Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio (art. 32-bis)

L'articolo 32-bis autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi in questione, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

Altre disposizioni urgenti in materia di salute (Art. 34)

Il comma 9 quater garantisce, entro il tetto dei 10 milioni di euro per l'anno 2021, la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative certificate.

Inoltre, il comma 10 bis, al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, stabilisce che **il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.** Nell'ambito delle suddette attività è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie. Ai dati di cui sopra possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e

delle finanze, l'AIFA, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il comma 10 sexies, infine, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale. Le risorse andranno ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone.

Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini (art. 34 bis)

L'art. 34 bis, allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche alla SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, prevede che l'Istituto superiore di sanità coordini lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. A tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, che hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità. Per il potenziamento delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.

Disposizioni finanziarie in materia sanitaria (Art. 35)

Il comma 1 dell'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità.

Sempre l'art. 35, al comma 2 bis, prevede che entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi (ART. 35 ter)

L'art. 35 ter prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Il Ministero della salute detta la disciplina sulle modalità operative di erogazione delle risorse stanziare.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Contributo a fondo perduto (Art. 1)

In sede di conversione è stato previsto un aumento della somma destinata a finanziare il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cfr circolare federale [12905 del 24.3.2021](#)).

Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1 sexies)

L'art. 1 sexies ha rimodulato i termini per il pagamento delle somme dovute nel 2020-2021 a seguito della adesione alla “Rottamazione ter” e al “Saldo e Stralcio” delle cartelle.

Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art.4)

I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 4, introdotti dalla legge di conversione, estendono il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio**, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. **Agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 9 ter)

La legge di conversione introduce l'art. 9 ter, che dispone il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte Irap e Iva – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS (art. 11 bis)

L'art. 11 bis, introdotto in sede di conversione del DL 73/2021, prevede la sospensione di cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Inoltre, i commi 10 e 11 dell'art. 11 bis precisano che: a) il credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 spetta a esercenti attività di impresa, arti e professioni che siano dotati di strumenti di pagamento POS con specifiche caratteristiche tecniche, come da provvedimento dell'Agenzia delle entrate.; b) per lo stesso periodo è previsto un ulteriore credito per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi.

Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» (art. 11 ter)

Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

..*.*.*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Contratto di rioccupazione (art. 41)

In fase di conversione del DL 73/2021 è stata confermata l'introduzione, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, del contratto di rioccupazione, per incentivare l'inserimento di lavoratori disoccupati. Il contratto, dopo un periodo di prova di 6 mesi, e in mancanza di recesso si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che stipulano il contratto di rioccupazione, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, lo sgravio dal 100% dei contributi previdenziali da versare

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato (art. 41 bis)

L'art. 41 bis, introdotto dalla legge di conversione in esame, prevede la possibilità, nel settore privato, sino al 30 settembre 2022, di stipulare rapporti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (comunque nel rispetto dei ventiquattro mesi complessivi), anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)